



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA**

N. prot. 1178/17

MONZA, 30 OTT 2017

A tutti i Magistrati
Al Commissariato di Monza
Al Commissariato di Sesto S. Giovanni
Al Commissariato di Cinisello Balsamo
Al Comando Gruppo Carabinieri di Monza
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
Al Comando NOE Carabinieri di Milano
Al Comando Polizia Provinciale di Monza
Ai Comandi Polizia Locale del circondario
Alla Direzione ARPA LOMBARDIA
Ai Responsabili delle aliquote Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza
della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Monza
Al coordinatore del Gruppo di PG per i reati ambientali/urbanistici
della Sezione di PG in SEDE

e p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di MILANO

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE IN TEMA DI PROCEDIMENTO PER LA
REGOLARIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE AI SENSI DEGLI
ARTT. 318 BIS E SEGUENTI DEL D.LGS N. 152/2006, INTRODOTTI DALLA LEGGE 22 MAGGIO
2015 N.68

Le disposizioni contenute nella parte sesta-bis, aggiunta al D. Lgs 152/06 dall'art. 1, comma 9 della
legge 68/2015, consentono di definire alcune contravvenzioni previste dal citato decreto legislativo
mediante un procedimento amministrativo di regolarizzazione, a seguito di ottemperanza alle
prescrizioni impartite dalla Polizia Giudiziaria, procedimento che si sviluppa con l'ammissione, una
volta verificata l'ottemperanza alle prescrizioni, al pagamento di un quarto del massimo
dell'ammenda e si conclude con l'estinzione del reato..

1. I PRESUPPOSTI

La procedura è applicabile solo:

- a) in caso di ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.L.vo 152/06 per le quali il legislatore prevede la pena dell'ammenda da sola, o in alternativa alla pena dell'arresto e non anche alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto o con al pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

D'altra parte non appare conforme a logica ritenere che possa estinguersi con il pagamento di una somma di denaro rapportata al quarto del massimo della pena pecuniaria edittale un reato punito con la pena dell'arresto sola o congiunta con la pena dell'ammenda.

Dunque, la disciplina in esame non è applicabile ai delitti (di cui, ad esempio, agli art. 256 bis e 260 del T.U.) e neppure alle contravvenzioni per le quali è prevista la pena congiunta detentiva o pecuniaria o la sola pena detentiva (di cui, ad esempio, all' art. 255 com. 3).

- b) alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.L.vo n.152/06 *"che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche"* (art. 318-bis)

L'assenza di danno o di pericolo concreto ed attuale è condizione tassativa per attivare la procedura di regolarizzazione e non ammette deroghe, neanche in caso di danno o pericolo minimo per l'ambiente.

Si ritiene che in assenza di superamento dei limiti di legge in caso di scarico di reflui industriali o di emissioni in atmosfera sia applicabile la procedura; non così, invece, in caso di superamento dei limiti; in tal caso, infatti, , in linea di massima, gli scarichi o le emissioni determinano quanto meno un pericolo attuale di danno.

Poiché l'accertamento dell'eventuale danno ambientale è presupposto essenziale ai fini della applicabilità della procedura, è necessario che la Polizia Giudiziaria dia atto nel verbale in modo espresso dell'assenza del danno o del pericolo concreto ed attuale per l'ambiente, motivando sinteticamente in proposito. Viceversa, poiché la procedura estintiva del reato è un istituto a favore del contravventore, è necessario che l'organo accertatore, enunci le ragioni tecniche che non consentono l'avvio della procedura e la conseguente emanazione delle prescrizioni ai fini della regolarizzazione.

In definitiva si può affermare che la procedura è applicabile alle contravvenzioni che determinano un pericolo **astratto**, che **non abbiano**, cioè, **provocato un danno "concreto ed attuale"** all'ambiente o che abbiano provocato un **pericolo solo potenziale**; dette contravvenzioni si possono distinguere in due tipologie principali:

- **REATI "FORMALI"** che non modificano la realtà materiale: contravvenzioni incentrate sull'**assenza di autorizzazione o analogo titolo abilitativo**, come pure quelle caratterizzate dall'**inosservanza di prescrizioni "formali"** che, in ogni caso, **NON** determinano una situazione di pericolo potenziale per l'ambiente (ad esempio mancato

rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al trattamento dei rifiuti; condotta sanzionata dall'art. 256 comma 4 D. Lvo 152/2006);

- **REATI "SOSTANZIALI"** che determinano una marginale modificazione della realtà materiale: contravvenzioni che non arrecano un danno o pericolo concreto ed attuale per l'ambiente (un deposito incontrollato di pochi rifiuti solidi su una superficie di pochi metri quadrati, tale da poter essere rimosso immediatamente e da non provocare alcuna alterazione dell'ambiente).

Qui di seguito si indicano le ipotesi di reato previste dal D. Lvo 152/2006, che, punite o con la pena dell'ammenda o con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda che, in assenza di danno ambientale o di pericolo concreto ed attuale, possono consentire la procedura di regolarizzazione:

- art. 29 quattordices, commi 1,3 e 5 del TUA (in parte seconda del TUA intitolata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione unificata ambientale (AUA)*")
- art. 137, commi 1, 7 (prima parte), 9, 10, 12 e 14 del TUA (in parte terza del T.U.A.: "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- art. 256, commi 1, 2, 4 e 6 (prima ipotesi), art. 257, comma 1, art. 261 bis, commi 9, 10 e 11 del TUA (in parte quarta: "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*")
- Art. 279 comma 1 (prima e seconda ipotesi), 2,3,4 e 6 e art. 296., comma 1 lett. a), e comma 3 del T.U.A.: (in parte quinta: "*Norme in materia di Tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*")

2. VALUTAZIONE DEL DANNO O PERICOLO CONCRETO ED ATTUALE DI DANNO AMBIENTALE

- a. Spetta all'organo di vigilanza che accerta l'illecito la valutazione del danno o del pericolo (attuale e concreto) di danno;
- b. Se la condotta (attiva o passiva) ha generato un danno (o un pericolo di danno attuale e concreto) irreversibile o anche solo difficilmente eliminabile o non quantificabile (es. emissioni in atmosfera – scarichi reflui industriali ecc.) **NON E' POSSIBILE EMETTERE LE PRESCRIZIONI;**
- c. Se la condotta (attiva o passiva) ha generato un danno (od un pericolo di danno attuale e concreto) eliminabile in tempi brevi (compatibili con le scadenze che regolano la prescrizione e i tempi processuali), tali, cioè, da consentire al contravventore di porvi rimedio entro detti termini, attraverso il ripristino della situazione allo stato precedente, **la P.G. PUO' PROCEDERE AD EMETTERE LE PRESCRIZIONI.**

Nota: la norma in sostanza stabilisce che, per poter emanare prescrizioni, le conseguenze del reato devono poter essere eliminate; viceversa, se le conseguenze del reato commesso non sono più eliminabili, le prescrizioni non possono essere emesse. Ad esempio, nel caso di attività non autorizzata, cessata all'atto dell'accertamento, la contravvenzione non si può "eliminare"; pertanto, non potrà esserci una "regolarizzazione" ai sensi della legge n. 68/2015.

3. PROCEDURE

Premessa

L'organo che è tenuto ad impartire la prescrizione – e dunque, preventivamente, a valutarne i presupposti – è ai sensi dell'art. 318 ter TUA – *"l'organo di vigilanza, che operi nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ovvero la polizia giudiziaria"*.

Se la P.G., constatata la contravvenzione, verifica l'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle procedure in esame, deve, ex art. 318 ter e segg. TUA:

a) Individuare il contravventore

- La prescrizione va impartita "al contravventore", e cioè a colui che, all'esito di una verifica preliminare, basata sull'acquisizione di documentazione o anche sull'assunzione di informazioni, risulti responsabile della contravvenzione. Non è necessaria al riguardo un'indagine accurata come quella volta all'accertamento di responsabilità nell'ambito di un processo penale, ma è comunque opportuna una verifica non superficiale così da evitare errate iscrizioni nel registro degli indagati
- Qualora il contravventore sia individuato in un soggetto diverso dal legale rappresentante della società incaricata o dell'ente, copia della prescrizione è comunicata anche a quest'ultimo (art. 318 ter comma 2 TUA)

b) Emanare prescrizioni

- una volta rilevata ed attestata l'assenza di danno o pericolo concreto e attuale all'ambiente, *"allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di P.G....., ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario"* (prorogabile, per una sola volta, per non più di 6 mesi).
- Oggetto della prescrizione è la regolarizzazione della situazione, e cioè una condotta da individuare caso per caso, alla luce della specifica inosservanza riscontrata
- Con la prescrizione possono anche essere imposte, ove necessario, *"specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose"* (art. 318 ter, comma 3 TUA).

c) Ottenere l'asseverazione dall'organo tecnico competente in materia

- L'art. 318 ter, comma 1, prevede che la prescrizione impartita dalla P.G. o dall'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di P.G. sia "*asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata*". L'asseverazione "tecnica", deve essere effettuata dall'A.R.P.A. poiché organo istituzionalmente preposto alle indagini tecniche connesse con la materia ambientale;
- Per evitare inutili sprechi di risorse, è bene sottolineare che l'ARPA dovrà essere interessata solo quando debbano compiersi valutazioni di carattere tecnico – e non meramente amministrativo – per determinare il contenuto della prescrizione; ad esempio, sarà necessario l'interpello di ARPA qualora si dovessero effettuare valutazioni dirette alla classificazione di un rifiuto, ovvero si dovesse interpretare una norma tecnica
- Di conseguenza non c'è bisogno di alcuna asseverazione tecnica nell'ipotesi in cui si debba prescrivere al contravventore, con riferimento ad una attività abusiva, di ottenere l'autorizzazione, ovvero nell'ipotesi in cui si debba prescrivere la rimozione secondo le disposizioni di legge di un esiguo quantitativo di rifiuti
- L'intervento dell'ARPA si rivela necessario, ad esempio, qualora si debba appurare se vi sia o meno un danno concreto ed attuale per l'ambiente, presupposto di legge, come detto, per impartire la prescrizione. L'intervento non sarà necessario, invece, ad esempio, nel caso in cui il rifiuto sia facilmente classificabile con un codice CER come rifiuto non pericoloso.

d) Inviare la C.N.R. all'Ufficio del Pubblico Ministero

- La Polizia Giudiziaria è tenuta ex art. 347 c.p.p. a trasmettere al Pubblico Ministero la notizia di reato (art. 318 ter co 4TUA); ad essa va allegata copia della prescrizione impartita (art. 317 ter, comma quarto, TUA)
- La notizia di reato dovrà contenere, anche nel caso in cui sia stata impartita la prescrizione, tutti gli elementi necessari per valutare la condotta denunciata e la riferibilità della stessa al trasgressore; la procedura di regolarizzazione, infatti, può non andare a buon fine e allora il procedimento seguirà il suo corso, con conseguente necessità di avere una comunicazione notizia di reato completa di tutti gli elementi strutturali. La completezza della cnr, d'altro canto, consentirà al P.M., anche a prescindere dall'emissione di prescrizioni, di valutare, ad esempio, di inoltrare al GIP eventuale richiesta di archiviazione, di compiere atti urgenti d'indagine o di assumere prove in incidente probatorio, o di eseguire sequestri preventivi (art. 318 sexies, co 3 TUA)
- Il procedimento penale è sospeso fino alla comunicazione al pubblico ministero dell'esito della verifica circa l'adempimento della prescrizione e l'avvenuto pagamento della somma

4. Il procedimento di regolarizzazione. Conclusione

La Polizia Giudiziaria:

- Vigila sull'adempimento della prescrizione nel termine fissato (prorogabile su richiesta motivata del contravventore una sola volta e per non oltre 6 mesi); Se l'adempimento consiste nell'ottenimento del rilascio di un titolo autorizzativo da parte dell'ente competente e questa tardi nell'assumere le proprie determinazioni, l'organo che ha impartito la prescrizione può consentire, su richiesta del contravventore, una proroga del termine per la regolarizzazione, per un periodo che non potrà superare complessivamente i **sei mesi** (art. 318-septies, comma 1 TUA).
 - Provvede autonomamente alla verifica dell'adempimento della prescrizione **entro sessanta giorni dalla scadenza del termine imposto** e deve poi provvedere, a seconda dell'esito della verifica, alle diverse comunicazioni di cui all'art. 318 quater TUA e precisamente:
 - **Quando risulta l'adempimento della prescrizione:**
 - ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 gg., una somma pari ad un quarto dell'ammenda stabilita per la contravvenzione – art. 318 quater comma 2 TUA. Il pagamento dovrà avvenire in favore dell'erario, secondo modalità che dovranno essere indicate dai singoli organi di polizia giudiziaria che hanno impartito la prescrizione, analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. n.758/94.
 - comunica al Pubblico Ministero, entro 120 gg. dal termine indicato nella prescrizione, l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento (sarà sufficiente che la P.G. trasmetta copia del versamento effettuato);
 - **Quando risulta l'inadempimento della prescrizione:**
 - ne da comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore entro 90 gg. dal termine della scadenza fissata nella stessa prescrizione – art. 318 quater comma 3
- **In caso di adempimento della prescrizione e di pagamento della somma, la contravvenzione si estingue e il P.M. inoltrerà al GIP la richiesta di archiviazione**
 - **In caso di inadempimento, invece, la P.G. provvederà a darne comunicazione al P.M. e il procedimento proseguirà il suo corso**

5. Note conclusive

- L'organo di vigilanza che possieda anche la qualifica di polizia giudiziaria, ovvero la polizia giudiziaria devono provvedere alle verifiche finalizzate all'emanazione della prescrizione e, se del caso, all'emanazione della prescrizione anche quando vengano informati dal pubblico ministero di contravvenzioni da lui apprese in via autonoma (ad esempio da privati, di propria iniziativa, da pubblici ufficiali privi della qualifica di PG) (art. 318 quinquies TUA).
- La procedura introdotta dalle nuove norme si applica solo ai procedimenti successivi all'entrata in vigore delle norme stesse (29.05.2015) e, dunque, ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. successivamente a detta data (art. 318 octies TUA).

6. MODULISTICA

Si allega la seguente modulistica al fine di facilitare l'attività della P.G. operante :

- Verbale di Prescrizioni
- Verbale di Accertamento di Trasgressione

Le autorità e gli uffici cui la presente è diretta avranno cura di portare la presente direttiva a conoscenza degli organi di p.g. degli uffici subordinati.

Il Procuratore della Repubblica

Luisa Zanetti

